Informative tecniche

Appalti pubblici: in vigore il Decreto BIM

Stabiliti modalità di introduzione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia

In vigore da **Sabato 27 Gennaio 2018 il Decreto BIM** (DM n. 560 del 1 Dicembre 2017), in attuazione dell'art. 23, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.
Il provvedimento indica, per appalti e concessioni, le **modalità e i tempi di progressiva introduzione** dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici e disciplina

gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un **piano di formazione del personale**, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
È previsto l'utilizzo di **piattaforme interoperabili** a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l'utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.
A partire dall'entrata in vigore del decreto, l'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici rimane **facoltativo** per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti.

L'obbligo dell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre:

- **dal 1° gennaio 2019** per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a **100 milioni di euro**;
- **dal 1° gennaio 2020** per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a **50 milioni di euro**;
- **dal 1° gennaio 2021** per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a **15 milioni di euro**;
- **dal 1° gennaio 2022** per le opere di importo a base di gara pari o

superiore alla **soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici**;
- **dal 1° gennaio 2023** per le opere di importo a base di gara pari o superiore a **1 milione di euro**;
- **dal 1° gennaio 2025** per **tutte le nuove opere**.

Per maggiori approfondimenti scarica il testo completo del decreto